



Ministero della cultura
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE
ANNO 2021

VISTI

- l'Intesa sancita il 21/9/2017 tra Governo, Regioni e Province autonome che definisce modalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017;
- l'Accordo interregionale per il triennio 2018/20, sottoscritto dal MiBACT- Direzione generale Spettacolo e dalla Regione **MARCHE** in data **26 luglio 2018**;
- l'Accordo integrativo, modificato per l'annualità 2020 e approvato nella seduta della Conferenza Stato- Regioni del 21 maggio 2020 (repertorio atti n. 76/CSR), sottoscritto dal MiBACT- Direzione generale Spettacolo e dalla Regione **MARCHE** in data **17/06/2020**;
- l'estensione all'anno 2021 dell'Intesa triennale (2018/2020) sancita in attuazione dell'art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017, approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 17 dicembre 2020;
- l'Intesa sancita il **3/6/2021** tra Governo, Regioni e Province autonome, sulla proposta di modifiche ed integrazioni all'Accordo di programma interregionale triennale relativo alla modalità di gestione dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli artisti nei territori nel triennio 2018/2020, ai sensi dell'art. 43 del D.M. 27 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163.

TENUTO CONTO

- che, per l'annualità 2021, per i progetti di Residenza, essendo finanziati con risorse provenienti dal Fondo Unico dello Spettacolo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 183 comma 5 del D.L. n. 34/2020, convertito con L. 7/7/2020 n. 77, è stato possibile attuare una deroga alla durata triennale della programmazione per il proseguimento degli stessi;
- dell'art. 2 dell'Accordo triennale che prevedeva per ciascuna annualità la definizione di uno schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e provincia autonoma firmataria dell'Accordo stesso;
- delle comunicazioni pervenute al Ministero della cultura (di seguito anche "MiC") – Direzione generale Spettacolo da parte delle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa con l'indicazione dell'impegno finanziario per l'annualità 2021;
- dello schema di cofinanziamento Stato/Regioni per l'annualità 2021, approvato in via telematica come da comunicazione del Coordinamento tecnico Beni e Attività culturali del **16 aprile 2021** Prot **4202** e qui allegato;
- del Decreto Direttoriale del **26 aprile 2021 n. 4770** con il quale sono state assegnate le risorse



Ministero della cultura
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

del MiC dedicate alle Residenze per l'annualità 2021;

- delle misure straordinarie adottate dal Governo in materia di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente necessità di consentire modalità alternative di realizzazione delle attività in residenza in risposta alle misure adottate a livello nazionale;
- della necessità di introdurre alcune previsioni specifiche per l'anno 2021, in conseguenza dell'emergenza sanitaria ancora in corso;

TRA

Il Ministero della cultura – Direzione generale Spettacolo, con sede in Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A, 00185 Roma, C.F. 97804160584, nella persona del Direttore generale - dott. Antonio Parente

E

la Regione **MARCHE** con sede in **Via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona C.F. 80008630420** nella persona del **Dirigente Servizio Sviluppo e Valorizzazione dott. Raimondo Orsetti**

CONCORDANO LE SEGUENTI MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE RELATIVO ALLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI PROGETTI DEI CENTRI DI RESIDENZA E DELLE RESIDENZE DEGLI ARTISTI NEI TERRITORI SOTTOSCRITTO NELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL TRIENNIO, CITATO IN PREMESSA

Articolo 1

Modifiche all'Accordo di programma in materia di Residenze

1. All'articolo 2 dell'Accordo, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Per l'anno 2021, i programmi di attività delle Residenze dovranno essere trasmessi, entro 45 giorni dalla comunicazione ai beneficiari degli importi definitivi dei contributi relativi all'annualità 2021, alle Regioni e Province autonome, che provvederanno al tempestivo inoltro al Ministero”.

2. All'articolo 3 dell'Accordo:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il bilancio preventivo e consuntivo di sintesi dovrà essere trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi di bilancio in allegato, suddiviso sulla base delle spese ammissibili stabilite in tali schemi di bilancio; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. I programmi di attività previsti dal Centro di Residenza e dalle Residenze degli Artisti



Ministero della cultura
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

nei territori per l'annualità 2021 dovranno essere svolti entro il 31 dicembre 2021 e i costi evidenziati nella rendicontazione potranno essere imputabili ad attività realizzate fino a tale data. Il termine per la presentazione della rendicontazione al Ministero da parte delle Regioni e Province autonome per le attività relative all'annualità 2021 viene fissato al 31 maggio 2022.”;

b) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Almeno il 10% del costo di ciascun progetto di artisti nei territori e centro di residenza dovrà essere finanziato dal beneficiario con risorse proprie, risorse private o altre risorse pubbliche diverse quelle concesse dalla Regione/Provincia autonoma o dal Ministero.

4. L'erogazione del cofinanziamento da parte del Ministero alle Regioni e Province autonome è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

a) anticipazione non superiore al 65% della quota di cofinanziamento Ministero, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente i progetti delle Residenze comprensivi di bilancio preventivo;

b) saldo a conclusione delle attività, previa richiesta della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione sull'attività svolta, bilancio consuntivo delle singole Residenze e schema riepilogativo dei bilanci consuntivi di tutte le Residenze, da redigere conformemente ai modelli allegati.”;

3. Dopo l'articolo 3 dell'Accordo, è inserito il seguente:

“Art. 3-*bis* - Attività e costi eleggibili per l'annualità 2021

1. Per il Centro di Residenza e per le Residenze per gli Artisti nei territori saranno rendicontabili anche spese relative ad attività che gli artisti potranno realizzare con modalità alternative a quelle in presenza, quali ad esempio attività progettuali e formative svolte anche tramite web o attraverso altri canali multimediali. Saranno altresì riconosciuti costi per interventi di carattere non strutturale volti al miglioramento degli spazi e dei luoghi di Residenza al fine di garantire la sicurezza sanitaria dei luoghi stessi per artisti e operatori.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, potranno essere ritenuti ammissibili i progetti di residenza recanti una riduzione dei costi non superiore al 30% rispetto alle soglie minime del bilancio di progetto (stabilite dalle Linee Guida allegate all'Accordo triennale in € 175.000 per il Centro di Residenza e in € 35.000 per le Residenze per Artisti nei territori) qualora tale riduzione del budget sia imputabile agli effetti delle misure adottate in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19.

3. Saranno inoltre ritenute ammissibili attività di residenza che, a causa delle misure adottate a seguito dell'emergenza COVID 19, abbiano avuto una riduzione non superiore al 50% del numero minimo di giornate di residenza, stabilite dalle Linee guida, allegate all'Accordo triennale, in 120 giornate per il Centro di Residenza e in 15 giornate, per ciascun periodo di residenza relativo ai tre diversi artisti o compagnie ospitate, per le Residenze degli artisti nei territori.”

4. L'articolo 5 dell'Accordo è sostituito dal seguente:

“Art. 5 – Riduzioni, revoche



Ministero della cultura
Direzione Generale Spettacolo
Servizio I Teatro, Danza, Attività Circensi e Spettacolo Viaggiante

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, l'importo del cofinanziamento Ministero è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo di sintesi trasmesso dalla Regione e Province autonome presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 30%. La riduzione sarà operata in sede di saldo.
2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo trasmesso dalla Regione o dalla Provincia autonoma presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50% il cofinanziamento del Ministero sarà revocato.”

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il MiC e le Regioni e Province autonome, sulla base della situazione che potrà determinarsi in seguito all'evolversi dell'emergenza sanitaria e delle relative misure di contenimento, potranno valutare ulteriori integrazioni o modifiche a quanto stabilito dal presente Accordo nel corso dell'annualità.
2. Il rapporto quota finanziamento Regioni e Province autonome e quota MiC è modificato in considerazione dell'incremento del 5% della quota statale.

Si approvano gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo 2021 allegati.

Si confermano gli altri articoli dell'Accordo menzionato in premessa non oggetto del presente atto.

MIC
Direzione Generale Spettacolo
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio PARENTE

REGIONE MARCHE
Servizio Sviluppo e Valorizzazione
IL DIRIGENTE
Dott. Raimondo Orsetti

ALLEGATI:

- approvazione dello schema di cofinanziamento Stato Regioni per annualità 2021
- schema di cofinanziamento Stato/Regioni per annualità 2021
- modelli di bilancio preventivo e consuntivo
- schema riepilogativo bilancio Residenze della Regione